



# IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

## NOTIFICAZIONE.

La società dei così detti *Carbonari*, che si è dilatata in diversi Stati circonvicini, ha tentato di fare dei proseliti anche nei Cesarei Regj Stati.

Dalle inquisizioni che sono state fatte a quest'oggetto si sono scoperte le mire, quanto pericolose per lo Stato, altrettanto ree, di questa società, le quali per altro non ad ogni membro di essa vengono palesate dai superiori della medesima.

Per espresso comando di Sua Maestà l'Imperatore e Re si deducono queste mire a pubblica universale notizia per avvertimento di ciascheduno de' suoi sudditi.

Lo scopo preciso, a cui tende l'unione de' *Carbonari*, è lo sconvolgimento e la distruzione dei Governi. Siccome da ciò ne consegue che chiunque ha avuto già cognizione di questo scopo, e non ostante si è associato ai *Carbonari*, a tenore del § 52 della prima parte del Codice dei delitti si è fatto reo di alto tradimento, ovvero, qualora giusta i §§ 54 e 55 della prima parte del Codice dei delitti non ha impedito i progressi di questa società, o ha tralasciato di denunziare i membri, è divenuto correo del medesimo delitto, ed è incorso nelle pene della Legge stabilite; così a cominciare dal giorno della pubblicazione della presente Notificazione, nessuno potrà scusarsi di non avere avuto cognizione del summentovato preciso scopo della società dei *Carbonari*; e per conseguenza chiunque entrerà nella detta società o anche a tenore di quanto è prescritto nei §§ 54 e 55 avrà tralasciato d'impedire i progressi e di denunziarne i membri, sarà giudicato a norma di quello che è stabilito nei §§ 52, 53, 54, 55 e 56 della prima parte del Codice dei delitti qui sotto riportati.

Milano, il 29 agosto 1820.

IL CONTE DI STRASSOLDO,  
PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

BAZETTA, Consigliere.

### *ESTRATTO del capo VII della prima sezione del Codice dei delitti, parte prima.*

#### § 52

Commette un delitto di alto tradimento,

a) chi offende la personale sicurezza del Capo supremo dello Stato;

b) chi intraprende qualche cosa tendente a fare una violenta rivoluzione del sistema dello Stato, o ad attirare contro lo Stato un pericolo da fuori, o ad accrescerlo; sia che ciò venga fatto in pubblico, o in segreto, da persone separate o collocate insieme; colla macchinazione, col consiglio o col proprio fatto; colla forza delle armi, o senza; colla comunicazione di segreti conducenti a tal fine e di trame ad esso rivolte; coll'istigazione, leva di gente, spiagione, soccorso, o con qualunque altra azione diretta a simil intento

#### § 53

Questo delitto è punito con lapena di morte, ancorchè sia rimasto senza alcun effetto, e tra i limiti di un mero attentato.

#### § 54

Chi deliberatamente omette di frapporre ostacoli ad un impresa diretta all'alto tradimento, potendo facilmente e senza suo pericolo impedirne il progresso, si fa correo di questo delitto, ed è punito col carcere durissimo in vita.

#### § 55

Anche colui che consideratamente tralascia di denunziare alla magistratura un reo d'alto tradimento a lui noto, si fa correo di questo delitto, a meno che dalle circostanze non risulti che, non ostante l'intralasciata denuncia, non era più a temersi alcuna perniciosa conseguenza. tale correo è punito col duro carcere in vita.

#### § 56

Chi si è aggregato a segrete combriccole tendenti all'alto tradimento (accennate nel § 5 a-b), ma poscia mosso dal pentimento ne scopre alla magistratura i membri, gli statuti, le mire, gli attentati, mentre sono ancora occulti, e se ne può impedire il danno, è assicurato della piena sua impunità e del segreto della fatta denuncia